

REGOLAMENTO (CE) N. 938/98 DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 1998****recante modifica del regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione che ha modificato il regolamento (CEE) n. 804/68 e altri regolamenti in seguito alla modifica della nomenclatura combinata per alcuni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 13, paragrafo 3 e 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁵⁾, ha modificato i codici relativi a taluni prodotti lattiero-caseari a partire dal 1° gennaio 1996;

considerando che il regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1821/97 ⁽⁷⁾ ha modificato i regolamenti relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari interessati dalla modifica delle sottovoci dei codici NC, fra cui il regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che il combinato disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e del suo allegato prima della modifica apportata dal regolamento

(CE) n. 2931/95, secondo l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-334/95, autorizzava la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti lattieri contenuti sia in preparazioni a base di caffè che in preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè; che nella modifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 attraverso il regolamento (CE) n. 2931/95 non si era ancora tenuto conto dell'interpretazione della Corte; che per rendere conforme a tale interpretazione il contenuto del regolamento (CE) n. 2931/95 è necessario inserire nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 il codice di cui trattasi, nonché il codice per le preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di tè o mate, per le quali si sarebbe dovuta seguire la stessa procedura; che per garantire la continuità nell'applicazione dell'interpretazione della Corte è opportuno che tali modifiche si applichino con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, punto 4, del regolamento (CE) n. 2931/95, il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:

«— i dati relativi ai codici NC ex 2101 10 e ex 2101 20 sono sostituiti dai dati seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
“ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101 12 92	— — — Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
2101 12 98	— — — altri
	— — Preparazioni:
2101 20 92	— — — a base di estratti, essenze o concentrati di tè o mate
2101 20 98	— — — altri”»

⁽¹⁾ GU L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
